



Università degli Studi di Napoli
"Facoltà di Giurisprudenza"
Federico II



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di
Nola

**CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO
ANTICIPATO
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE**

TRA

L'Università degli Studi di Napoli, Federico II con Sede in Napoli, Corso Umberto I - 40 80138, rappresentata dal Rettore Prof. Matteo Lorito, nato a Salerno (SA) l'08 marzo 1961, a tanto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nell'adunanza del 24/07/2024

E

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, con sede in Nola presso Reggia Orsini - P.zza Giordano Bruno - 80035, rappresentato dal Presidente Avv. Arturo Rianna, nato a Napoli (NA) il 26 dicembre 1962 - Cod.Fisc. RNNRTR62T26F839D, a tanto autorizzato con delibera del Consiglio del 23/05/2024

**per l'anticipazione di un semestre del tirocinio in concomitanza con
l'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
(classe della Laurea Magistrali in Giurisprudenza LMG-01)**

- visti gli articoli 40 e 41 della legge 3 dicembre 2012, nr. 247 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012), nr. 247) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;
- premesso che nel febbraio 2017 è stata siglata la convenzione quadro tra il



Università degli Studi di Napoli
"Facoltà di Giurisprudenza"
Federico II



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di
Nola

Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per predisporre una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'art. 41, comma 6, lettere a) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed a consentirne l'applicazione da parte delle Università e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati;

- considerato che, in attuazione della predetta convenzione, i Consigli dell'Ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza -LMG-01).

CONSIDERATO

che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente.

SI CONVIENE E SI STIPULA PER QUANTO SEGUE

Art. 1

- a) La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1 della legge n. 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe LGM-01 della laurea Magistrali in Giurisprudenza) e le relative modalità di svolgimento. Essa individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.
- b) Per l'attuazione del tirocinio sarà necessario predisporre un progetto formativo contenente:



Università degli Studi di Napoli
"Facoltà di Giurisprudenza"
Federico II



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di
Nola

1. Dati identificativi dell'Università, del Consiglio dell'Ordine e dello studio professionale che si rende disponibile ad accogliere il praticante;
 2. Nominativo del tutor designato dall'Università e del tutor dello studio professionale;
 3. Indirizzo dello studio legale che ospita il tirocinante;
 4. Obiettivi, competenze da acquisire, attività formative previste, modalità di svolgimento del tirocinio anticipato;
 5. Data di inizio e fine del periodo di pratica anticipata con l'indicazione dei giorni e l'articolazione dell'orario di svolgimento del tirocinio;
 6. Eventuali facilitazioni previste;
 7. Polizze assicurative a carico del soggetto promotore (contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile)
- c) Il progetto formativo dovrà essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza o da un suo delegato, dal tutor designato dall'Università e dal titolare dello studio professionale che ospita lo studente praticante;
- d) Il progetto formativo, di cui alla lettera c, del comma precedente - dovrà tenere conto delle attitudini e degli interessi del tirocinante anche in relazione, laddove possibile all'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza;
- e) Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 comma 7, della legge n. 247/12.

Art. 2

L'anticipazione di un semestre del tirocinante per l'accesso alla professione forense, prima del conseguimento del diploma di laurea, è consentita allo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto, dei primi quattro



Università degli Studi di Napoli
"Facoltà di Giurisprudenza"
Federico II



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di
Nola

anni, del corso di laurea, purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari; Diritto Privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto Processuale penale (IUS/16); Diritto Amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/ 08 e IUS/ 09); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Art. 3

- a) Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, richiedono l'inserimento del proprio nominativo in apposito elenco tenuto presso l'Ateneo, unitamente al curriculum vitae e alle indicazioni circa le proprie aree giuridiche d'interesse;
- b) Il Consiglio dell'Ordine predispone un elenco aggiornato degli studi legali che hanno dichiarato la loro disponibilità ad accogliere i praticanti per lo svolgimento del periodo di tirocinio anticipato. Lo studio legale che accetta l'inserimento nell'elenco di cui al presente articolo fornisce i nominativi degli avvocati che si rendono disponibili ad accogliere i praticanti e le aree giuridiche nel cui ambito gli avvocati stessi prevalentemente operano;
- c) Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 2, l'Ordine può avvalersi della collaborazione delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative;
- d) I candidati selezionati dall'Università e dall'Ordine presentano domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti.
- e) La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge 247 del 2012, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
 - di cui all'articolo 2 della presente convenzione;



Università degli Studi di Napoli
"Facoltà di Giurisprudenza"
Federico II



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di
Nola

- di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e) f), g) ed h) della legge;
 - dall'indicazione del nominativo dei professionisti presso il quale si svolgerà il tirocinio;
 - dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime
- f) Il Consiglio dell'Ordine delibera entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata delibera equivale a reiezione della domanda medesima.
- g) L'Ateneo, una volta individuato il docente tutor indicato dal Direttore del Dipartimento e scelto tra i docenti di ruolo, provvederà all'attivazione formale del tirocinio presso lo studio legale individuato.
- h) Prima dell'inizio del tirocinio, lo studente praticante deve ritirare il libretto di tirocinio presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Nola.

Art. 4

- a) Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività previste dal progetto formativo;
- b) Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge;
- c) Il tutor accademico ed il Consiglio dell'Ordine, anche a mezzo di Consigliere delegato, vigila sull'effettiva partecipazione delle studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, con la presenza del dominus, da tenersi almeno ogni 30 giorni;
- d) Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la



Università degli Studi di Napoli
"Facoltà di Giurisprudenza"
Federico II



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di
Nola

- vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio della controversia;
- e) In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento può essere ridotto da venti a dodici;
 - f) Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento.
 - g) Il professionista e il tutor accademico, possono individuare specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale del diploma di laurea in giurisprudenza;
 - h) Nei casi in cui non consegua la laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superando il quale, se non riprende il tirocinio è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti;
 - i) Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare



Università degli Studi di Napoli
"Facoltà di Giurisprudenza"
Federico II



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di
Nola

l'iscrizione al registro dei praticanti;

- j) Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge 247 del 2012, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
- k) Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Art. 5

- a) Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, da depositare presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine;
- b) Il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultato insufficiente il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso, il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge professionale.

Art. 6

La realizzazione del tirocinio anticipato non comporta per l'Università, per il Consiglio dell'Ordine e per lo studio professionale oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dallo studio legale, sede del tirocinio.

Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata annuale



Università degli Studi di Napoli
"Facoltà di Giurisprudenza"
Federico II



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di
Nola

e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione quadro si applicano le disposizioni della legge e del regolamento.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Nola Avv. Arturo Rianna	Il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II Prof. Matteo Lorito
---	---